



Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Audizioni periodiche 2020

Roma, 22-23 luglio 2020

Egregio Presidente, Egregi Componenti del Collegio,

desidero ringraziare l’Autorità per questo momento di confronto con tutti gli *stakeholder* sugli effetti che il *COVID-19* ha provocato sui servizi di pubblica utilità e sugli interventi straordinari già adottati, a livello normativo e regolatorio, al fine di mitigare la situazione di disagio che il Paese ha vissuto e sta ancora vivendo.

In un momento così delicato per il nostro Paese, il GSE ha messo in campo numerose azioni e misure in linea con gli indirizzi ricevuti dal Ministero dello Sviluppo Economico e in piena armonia con le azioni governative che si sono via via definite.

Si auspica che le prossime proposte regolatorie, in coerenza anche con gli obiettivi già declinati nel Quadro strategico “2019-2021”, possano garantire una ripresa economica nonché un’accelerazione degli investimenti nei settori regolati, con benefici sia sociali sia ambientali, prevedendo l’introduzione di nuovi strumenti volti al superamento delle criticità emerse durante questi mesi di emergenza epidemiologica.

1. Il ruolo e le principali attività del GSE durante l’emergenza epidemiologica COVID-19

In considerazione dell’evoluzione dei provvedimenti volti al contenimento della diffusione del *COVID-19* e delle difficoltà segnalate dalle relative Associazioni di Categoria e da diversi Operatori, il GSE, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha disposto la proroga dei procedimenti, e dei connessi adempimenti in capo agli Operatori del settore delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, in relazione al rispetto di scadenze e termini statuiti nelle varie normative di riferimento in materia di incentivi gestiti dal medesimo GSE, nonché in relazione a singoli procedimenti amministrativi in corso di valutazione¹.

Nel dettaglio, le succitate segnalazioni si riferiscono a ritardi previsti dagli Operatori sia nella fase di realizzazione esecutiva degli impianti rinnovabili/degli interventi di efficienza energetica, sia nel reperimento della documentazione necessaria da produrre per l’accesso o per il mantenimento degli incentivi. In particolare, il GSE ha:

- reso note le modalità operative per recuperare gli eventuali periodi di incentivazione non fruiti a causa di eventuali periodo di fermo-impianti per cause di forza maggiore;
- provveduto ad aggiornare, semplificandole, le regole tecniche di funzionamento per l’ottenimento della mancata produzione eolica ai sensi della delibera 195/2019/R/efr.

Sono state altresì prorogati i termini per la presentazione delle richieste per la Cogenerazione ad alto rendimento (CAR), per i Certificati Bianchi per la CAR, per la *Fuel mix disclosure*, gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas in relazione agli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico, nonché la data di pubblicazione del bando previsto dall’articolo 40-ter della Legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo agli impianti a biogas.

¹ Si rimanda alla sezione dedicata del sito internet del GSE per maggiori dettagli <https://www.gse.it/emergenza-covid-19>.

Sono state inoltre definite specifiche proroghe per la presentazione della documentazione a cura degli Operatori, anche con riferimento alla conclusione dei lavori, prevista con riferimento ai Decreti FER 2012, 2016 e 2019, del Conto Termico e del Biometano.

In linea con lo spirito della norma e a tutela dell'interesse generale, la sospensione dei termini non ha avuto effetto sui procedimenti amministrativi che il GSE conclude con esito positivo. Al contempo, sono stati garantiti gli adempimenti connessi alla determinazione ed erogazione degli incentivi spettanti.

Le misure adottate dal GSE in questa straordinaria situazione emergenziale hanno permesso di offrire agli Operatori la continuità dei servizi erogati, garantendo al contempo la massima sicurezza e protezione dal rischio di contagio di tutto il proprio personale massimizzando il ricorso a forme di lavoro agile.

In questo particolare periodo, però, è anche emersa più che mai la rilevanza sostanziale ricoperta dai servizi di pubblica utilità, la cui interrompibilità non è paventabile, neanche in situazioni di calamità.

Il GSE in tale direzione, anche consapevole dell'impegno dell'Autorità sul fronte del miglioramento degli strumenti per la gestione del rischio di controparte nei servizi regolati, ha condiviso le misure urgenti per l'emergenza epidemiologica intraprese dal Regolatore in tema di erogazione dei servizi di trasporto dell'energia elettrica e del gas finalizzate a garantire un supporto rispetto agli effetti finanziari connessi alla sospensione delle procedure di inadempimento e alla contrazione dei prelievi, ovvero alla conseguente riduzione dei gettiti tariffari relativi alle tariffe di rete.

Si condividono, *in primis*, le scelte di cui alla delibera 116/2020/R/com volte a calmierare le possibili complicazioni economico-finanziarie in capo ai gestori delle reti ingenerate a catena dalle misure di contenimento delle pressioni per la gestione della morosità di cui alla delibera 60/2020/R/com.

Il provvedimento 116/2020/R/com, in particolare, nel riconoscere ai distributori la facoltà di versare al GSE e alla CSEA una quota ridotta degli oneri generali di sistema degli importi mensili effettivamente riscossi, in luogo degli interi importi degli oneri generali fatturati ai clienti, ha consentito di far fronte alle potenziali difficoltà dei venditori nella regolarizzazione delle fatture emesse dal distributore, per via della probabile minore disponibilità di liquidità, pur senza andare in deroga ai pagamenti.

In tale quadro il GSE, nel condividere che l'intero sistema sia chiamato a partecipare al sostegno del pubblico servizio di trasporto dell'energia nonché a tutela dei clienti finali, ha allineato i propri sistemi di rendicontazione della componente tariffaria Asos con le disposizioni del provvedimento e nel mese di maggio, per le competenze di marzo, ha registrato la mancata riscossione del gettito di circa 27 milioni di euro, a fronte dell'esercizio dell'opzione di versamento ridotto da parte di tre delle maggiori imprese distributrici nazionali.

Le successive proroghe delle previsioni di cui alla delibera 116/2020/R/com hanno sicuramente determinato un incremento progressivo dell'ammontare non riscosso dal GSE che, se dovesse persistere a lungo, risulterebbe particolarmente gravoso considerati gli adempimenti che il GSE ha nei confronti dei soggetti beneficiari delle incentivazioni. In ogni caso, considerato il particolare momento, il GSE si rende disponibile a supportare le scelte a sostegno del sistema, anche in forza dell'attento monitoraggio che l'Autorità svolge sull'andamento delle situazioni debitorie delle imprese coinvolte e sul ricorso alla morosità, nonché in ragione delle previsioni regolatorie in merito ai meccanismi di recupero degli insoluti e

ai sistemi di garanzie minimali a tutela delle esigenze dei distributori rispetto ai loro obblighi di versamento degli oneri generali di sistema al GSE.

Oneri che, come anche la medesima Autorità ricorda nei propri provvedimenti, sono volti a garantire le esigenze di gettito per le finalità di interesse generale (quali la promozione delle rinnovabili e dell'efficienza energetica) e, al contempo, minimizzare il ricorso ai clienti finali per la copertura degli insoluti presso i clienti finali.

2. Proposte di breve e medio periodo per rilanciare i settori regolati

In considerazione del ruolo istituzionale svolto dal GSE, si riportano alcune proposte per rilanciare una nuova economia *green* in cui la decarbonizzazione, l'economia circolare, l'efficienza e l'uso razionale ed equo delle risorse naturali rappresentano insieme obiettivi e strumenti per un'economia più rispettosa delle persone e dell'ambiente.

Attività di distribuzione dei servizi regolati

Con la stessa cognizione rispetto alla finalità di supportare il delicato servizio svolto dai distributori, il GSE condivide, altresì, l'approccio dell'Autorità volto ad intervenire rimuovendo gli elementi che arrecano perdite economiche per effetto di alcuni limiti dell'assetto normativo. In particolare, il GSE accoglie favorevolmente le recenti scelte del Regolatore, di cui alla delibera 270/2020/R/efr, in merito ai criteri di revisione del contributo tariffario da riconoscere nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, in esecuzione della sentenza del TAR che ha annullato il valore massimo di 250 €/TEE del contributo tariffario riconosciuto, previsto dal decreto interministeriale 10 maggio 2018. E' infatti evidente che, all'interno di un mercato che ha evidenziato una bassa liquidità nell'ultimo periodo, i prezzi dei TEE sul mercato siano pari alla somma del *cap* del contributo tariffario e dei TEE "virtuali" emessi dal GSE, in assenza di reali progetti di efficienza energetica. Il precedente assetto regolatorio non permetteva, dunque, la copertura dei costi in capo ai distributori, quali soggetti obbligati.

Risulta particolarmente apprezzabile, dunque, la scelta di riconoscere annualmente a ciascun distributore, per ogni TEE utilizzato per ottemperare ai propri obblighi e in aggiunta al contributo tariffario, un corrispettivo addizionale definito come parte della differenza tra il costo medio dei TEE e il *cap*, comunque confermato a 250 €/TEE.

Come ben specificato nel recente provvedimento, tale criterio da un lato consente ai distributori di recuperare parte degli extra costi sostenuti - correlandoli direttamente ai titoli TEE - e dall'altro sterilizza la convenienza per il mercato a praticare prezzi alti dei titoli, seppur a fronte della scarsa disponibilità degli stessi.

La decisione va, comprensibilmente, nella direzione di tutelare un servizio di pubblica utilità, quale quello svolto dai distributori dell'energia elettrica e del gas, dai possibili rischi di contabilizzare perdite economiche che sottendono le logiche del mercato dei TEE, cui difficilmente ci si può sottrarre in quanto soggetti obbligati per legge. Al contempo, in relazione alla sentenza del T.A.R. Lombardia n. 2538/2019, si

esprime apprezzamento per il ripristino del *cap* al contributo tariffario, pari a 250 €/TEE, in quanto esso può sicuramente contribuire efficacemente a limitare le variazioni dei prezzi di mercato, dando maggiore stabilità agli investimenti e proteggendo i consumatori dagli elevati rialzi del valore dei TEE osservati sul mercato negli ultimi anni.

In considerazione del rinnovato contributo che i Certificati Bianchi dovranno garantire al Paese al fine di raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica al 2030, in attuazione della Direttiva UE 2018/2002 ed in coerenza con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), si suggerisce l'introduzione, al fianco del suindicato valore massimo del contributo tariffario, anche di un valore minimo di riconoscimento del medesimo rimborso. Tali valori potrebbero essere definiti dall'Autorità, in azione congiunta con il MiSE, al fine di modulare la forza incentivante del meccanismo nei limiti di una spesa complessiva annua, anche in relazione alla capacità del meccanismo stesso di generare nuovi progetti di efficienza energetica e all'equilibrio complessivo tra domanda ed offerta di Certificati Bianchi andando così a disegnare, nei fatti, un sistema di *market stability*.

Proposte per il miglioramento della qualità dei servizi pubblici regolati

Nel periodo del *lockdown* è chiaramente emersa l'importanza strategica della resilienza delle infrastrutture energetiche del nostro Paese, nonché l'utilità di dare impulso a nuovi investimenti, perseguendo obiettivi di miglioramento della qualità del servizio pubblico. Si rimarca, altresì, l'essenzialità di potenziare i servizi di operabilità da remoto in ogni segmento della filiera energetica, a maggior ragione con riferimento a quelli essenziali, rivelatasi un requisito indispensabile per garantire la regolare prosecuzione delle attività compatibilmente con le misure di sicurezza per il contenimento dei contagi da *COVID-19*.

In tale contesto il GSE ravvede, ancor più che in passato, la rilevanza del ruolo del Regolatore nell'individuare le scelte più adeguate a garantire la continuità e il miglioramento della qualità del servizio di trasporto dell'energia, nel complesso delle attività che lo compongono, anche attraverso meccanismi innovativi che premiano il ricorso ad investimenti a favore della sostenibilità ambientale e dell'efficienza energetica.

Pertanto, il GSE si rende disponibile a supportare l'Autorità nei processi volti al miglioramento della qualità del servizio, con particolare riferimento ai settori:

Settore teleriscaldamento:

- identificazione del tele-calore efficiente (ossia le reti di tele-riscaldamento che impiegano almeno il 50 % di energia prodotta da fonti rinnovabile, o il 50 % del calore di risulta o di scarto da processi industriali, o il 75 % di calore prodotta da impianti cogenerativi, o una combinazione di tale energia e calore) ed *enforcement* sugli eventuali obblighi di *disclosure* del mix energetico di produzione del tele-calore. L'attività avrebbe finalità di supporto all'ARERA nell'attuazione operativa di una regolazione (in particolare la qualità tecnica del servizio) che incentivi l'impiego del tele-calore efficiente.

Settore idrico:

- supporto alla verifica delle *performance* dei gestori del servizio idrico (sistema di “premi-penalità” previsti dalla RQTI) ed identificazione di *benchmark* dei consumi elettrici nel settore idrico (acquedotti, impianti di depurazione e sistema fognario) e del potenziale nazionale di risparmio di energia elettrica, con identificazione di buone pratiche in sinergia con le Linee Guida settoriali per l’accesso ai Certificati Bianchi (CB), ai quali hanno già avuto accesso alcuni gestori del Servizio Idrico Integrato.

Il GSE, in proposito, ha individuato la tipologia degli interventi di efficienza energetica eleggibili al meccanismo dei CB e gli algoritmi per il calcolo dei relativi risparmi energetici conseguibili. Pertanto, anche valorizzando i dati e le informazioni nelle rispettive disponibilità, il GSE potrebbe supportare ARERA anche nella definizione di indicatori sulle condizioni tecniche di erogazione del servizio.

Tale approccio è altresì contestualizzabile nell’ambito degli indirizzi di cui alla Direttiva UE 2018/2002 sull’efficienza energetica, e alla relativa raccomandazione 2019/1658 (par. 4.4.2), che individua nella gestione efficace delle risorse idriche un significativo contributo al risparmio energetico e sottolinea l’opportunità di esplorare approfonditamente il potenziale di risparmio stesso conseguibile ricorrendo a tecnologie e processi intelligenti e alle *best practices* di contenimento degli sprechi.

Mobilità elettrica

Lo scenario delineato dal PNIEC, come noto, attribuisce rilievo prioritario alle politiche per il contenimento del fabbisogno di mobilità e all’incremento della mobilità collettiva e, allo stesso tempo, pone l’obiettivo del 22% di quota rinnovabile nel settore trasporti al 2030 con la promozione dell’elettrificazione dei consumi, in particolare nel settore dei trasporti, come strumento per migliorare anche la qualità dell’aria e dell’ambiente.

La diffusione delle infrastrutture di ricarica è una condizione tecnologica imprescindibile e già con il decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, il Legislatore ha emanato disposizioni specifiche per favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. A seguire, la Direttiva UE 2014/94, con il relativo decreto attuativo 257/2016, stabilisce un quadro di misure per la realizzazione di un’infrastruttura sostenibile da attuarsi mediante i Quadri Strategici Nazionali, nonché le specifiche tecniche dei punti di ricarica. Ulteriori interventi normativi sono stati adottati per incentivare la realizzazione di infrastrutture di ricarica.

Il GSE ha accolto con favore l’istituzione del Tavolo di lavoro dell’Autorità relativo alla mobilità sostenibile nel quale affrontare i temi relativi alla ricarica privata e pubblica e le relative condizioni tariffarie per favorire la diffusione dei punti di ricarica e il loro utilizzo da parte dei clienti.

Nel fornire il proprio contributo nel recente documento per la consultazione 201/2020/R/eel, a cui si rimanda per il merito delle proposte, il GSE ha manifestato ampia disponibilità a collaborare all’implementazione di *policies* regolatorie a supporto dello sviluppo della mobilità sostenibile attraverso la

messa a disposizione delle proprie competenze e servizi, nonché valorizzando le proprie banche dati interoperabili e il monitoraggio già svolto per il conseguimento dell'obiettivo FER sui trasporti.

Il GSE auspica che l'Autorità e i Ministeri possano individuare nuove forme di incentivazione che stimolino investimenti infrastrutturali capillari sul territorio a fronte di adeguate remunerazioni degli stessi. Tale orientamento sarebbe coerente con le previsioni del PNIEC che, anche per i trasporti (in cui l'obiettivo di consumi finali da fonte rinnovabile al 2030 è del 22%) fanno appello alla promozione dell'utilizzo di strumenti economici e di natura regolatoria.

In tale contesto il GSE è favorevole a cooperare nella rimozione delle eventuali barriere regolatorie presenti e a mettere a disposizione le proprie competenze per supportare il sistema nelle attività di promozione della mobilità elettrica e di corretta gestione e attribuzione dei benefici tariffari o di ulteriori eventuali agevolazioni messe in campo dalle Istituzioni. Si fa riferimento, ad esempio, alla potenziale istituzione presso il GSE di un Portale, interoperabile con altri sistemi informativi, contenente le informazioni tecniche e di anagrafica relative alle infrastrutture di ricarica e delle *wall box* e dei relativi costi di realizzazione, nonché a una possibile Banca Dati per le informazioni anagrafiche e commerciali degli Operatori e dei clienti finali richiedenti i benefici. In tale ambito il GSE, in ragione della propria esperienza nel riconoscimento e nella gestione delle incentivazioni, potrebbe altresì condurre le attività istruttorie propedeutiche all'ammissione dei beneficiari richiedenti alle agevolazioni correlate alla mobilità elettrica.

Al contempo, al fine di semplificare i flussi informativi tra gli Operatori della filiera coinvolti e automatizzare una serie di controlli, il GSE potrebbe svolgere attività di *enforcement* sulle agevolazioni tariffarie riconosciute per favorire la diffusione della mobilità elettrica (pertinenze di abitazioni di residenza; ricarica privata collettiva o condominiale; modulazione potenza - da 3 a 6 kW - resa disponibile al contatore per i consumi della fascia F3).

Innovazione e sviluppo tecnologico nei settori regolati

Nell'ottica di accelerare il percorso di decarbonizzazione e la transizione energetica in corso, l'Italia ha previsto nel PNIEC obiettivi sfidanti e nello specifico, per il settore delle rinnovabili, dovrà essere raggiunto il 30% di quota rinnovabile dei consumi finali lordi al 2030, promuovendo la diffusione di piccoli impianti fotovoltaici, la promozione dell'autoconsumo e delle Comunità Energetiche e dei sistemi di accumulo.

Il cittadino e le piccole e medie imprese sono sempre più al centro del processo della transizione energetica, anche attraverso la diffusione di strumenti informativi a favore dei *prosumer* e l'elettrificazione (efficiente) dei consumi.

In tal senso, diventa centrale promuovere l'innovazione dei processi regolati anche grazie all'evoluzione tecnologica e alla digitalizzazione che può offrire importanti opportunità per il cliente finale e per gli Operatori di mercato.

In questo particolare periodo storico, hanno acquisito maggior valore i già considerevoli benefici derivanti dall'implementazione delle tecnologie avanzate di telecontrollo rese disponibili, ad esempio, dagli *smart meter 2G*.

La disponibilità (e la fruibilità) di dati e informazioni di misura, anche in prossimità del tempo reale, è uno strumento di supporto fondamentale per orientare le scelte non solo di consumo, ma anche di generazione, laddove presenti unità produttive. Le disposizioni della Direttiva UE 2018/2001 (Direttiva RED 2), pertanto, di pari passo con il progressivo diffondersi delle realtà produttive domestiche e di piccola taglia, propendono per un ruolo più attivo dei *prosumer*. Ne deriva che, i misuratori 2G installati anche presso punti di misura di generazione, oltre che presso i punti di prelievo puri, costituiscono un fattore abilitante per la promozione di forme di aggregazione per la partecipazione ai mercati elettrici, quali le Comunità Energetiche, e alla fornitura di servizi di flessibilità, oltre che di *demand response*.

Si sottolinea inoltre l'importanza della disponibilità di dati di misura rilevati almeno su base oraria anche al fine di una più puntuale determinazione dell'energia incentivabile, agevolando inoltre lo svolgimento di attività di *data quality* da parte del GSE sulle misure trasmesse dai soggetti preposti all'erogazione del servizio di misura.

Al riguardo, il GSE in accordo con alcuni gestori di rete, ha già avviato una campagna di comunicazione verso gli Operatori al fine di supportare gli stessi gestori nell'attività di sostituzione del misuratore di produzione in concomitanza alla sostituzione del misuratore installato presso il punto di connessione con la rete. In tale campagna, il GSE svolge, quindi, il ruolo di facilitatore per il sistema nell'ambito delle comunicazioni tra i gestori di rete ed Operatori.

In generale sarà sempre più rilevante registrare i comportamenti dei prelievi e delle immissioni in rete dell'energia elettrica prodotta con frequenza almeno oraria superando, a tendere, l'attuale regolazione in materia di profilazione convenzionale dell'energia elettrica immessa nei punti di immissione non già trattati su base oraria. Ciò assume ancor più rilevanza anche in relazione alle nuove configurazioni di Comunità Energetiche e di autoconsumo collettivo previste in via sperimentale nel nostro ordinamento ai sensi dell'articolo 42bis del decreto legge 162/19, in attesa del recepimento della Direttiva RED 2, e i cui orientamenti dell'Autorità sono stati recentemente consultati. In tale contesto in evoluzione, si ritiene che una condizione abilitante per poter realizzare queste nuove configurazioni sia la messa a disposizione di dati orari anche al fine di evitare di introdurre potenziali elementi di criticità che possono mettere a repentaglio l'efficacia della misura e della relativa sperimentazione.

Al riguardo, contestualmente all'implementazione di *business model* innovativi che abilitino la realizzazione di nuovi *asset* produttivi da FER, sarà importante anche la diffusione di nuove tecnologie abilitanti la transizione energetica e, più in particolare, il processo di decentramento energetico in corso.

Ciò non solo rafforzando ed accelerando il suindicato piano di sostituzione dei misuratori di energia elettrica con *smart meter 2G*, ma anche incentivando l'implementazione di Unità Periferiche di Monitoraggio necessarie per le abilitazioni al mondo delle UVAM, di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel e s.m.i., e l'implementazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici dotati di idonei sistemi di

connettività al fine di agevolare l'abilitazione alla fornitura di servizi di flessibilità e, più in generale, alla diffusione delle tecnologie digitali.

Non solo, le Direttive UE 2019/944 e 2018/2001 in particolare introducono nuovi concetti all'interno del *framework* regolatorio, quali lo scambio di energia rinnovabile "tra pari" ("*peer to peer*"), il concetto di "*sharing*" (e non di vendita) di energia elettrica all'interno dei membri della comunità dell'energia e così via.

L'azione regolatoria dovrà dunque abilitare l'innovazione degli attuali modelli di gestione commerciale degli scambi energetici con le reti pubbliche e all'interno degli stessi sistemi di autoconsumo collettivo e delle Comunità Energetiche, consentendo altresì aggregazioni di consumo di clienti finali e di *prosumers* anche localizzati in luoghi distinti, seppur geograficamente limitrofi. Pertanto, a tal fine, la digitalizzazione del sistema elettrico permetterà di ridurre possibili barriere all'evoluzione dei mercati.

In tale ottica, preme evidenziare che il GSE ha avviato una gara per affidare lo svolgimento di una sperimentazione della tecnologia *Blockchain* (*Proof of concept - PoC*) a servizio dei processi aziendali. Uno degli ambiti di gara riguarda nello specifico un PoC destinata alla simulazione di una Comunità Energetica: "*prototipazione di un sistema per la certificazione/notarizzazione dei flussi di energia elettrica scambiata tra utenti appartenenti ad una medesima Comunità Energetica*".

Per quanto attiene, nello specifico, l'attuazione dell'articolo 42bis della Legge n. 8/2020, di conversione del D.L. n. 162/2019, il GSE, già in sede di consultazione, ha espresso un generale apprezzamento e la massima disponibilità ad offrire il proprio contributo operativo e gestionale sotto diversi punti di vista e, in particolare, in merito all'identificazione di perimetri di impianti di produzione e di consumo e alla gestione commerciale di partite economiche.

Con il DCO 112/2020/R/eel sono stati esposti, nel dettaglio, gli orientamenti dell'ARERA riguardo la regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione nell'ambito di comunità di energia rinnovabile ed è stato proposto allo scopo l'adozione di un modello regolatorio "*virtuale*"; detto modello di regolazione consente una maggiore rapidità di implementazione essendo non dissimile dal modello, altrettanto virtuale, attualmente in essere per lo scambio sul posto.

Al riguardo, si conferma che la scelta di adottare un modello regolatorio "*virtuale*" comporterebbe una serie di benefici, in quanto può essere riflessivo della flessibilità che caratterizza il sistema elettrico e della dinamicità delle nuove configurazioni. Una tale impostazione consentirà inoltre, stante l'avvio di natura sperimentale delle suddette configurazioni, di contenere la necessità di sviluppo o di customizzazione di applicazioni e flussi informativi già esistenti per la gestione operativa del meccanismo da parte del GSE, con conseguente minore inerzia al cambiamento, laddove a regime si optasse per una soluzione basata su un modello regolatorio differente.

Per quanto concerne, invece, lo sviluppo dei mercati regolati, durante il periodo di pandemia si è avuta evidenza di quanto sia essenziale l'apporto della produzione elettrica da rinnovabili anche al fine di calmierare i prezzi sui mercati *spot*. Al contempo, però, si è registrato un aumento dei costi sottesi alle

attività di dispacciamento (c.d. “*uplift*”). Va da sé che garantire la massimizzazione della partecipazione della produzione rinnovabile sia al mercato infragiornaliero (di seguito, MI), sia nella fornitura di servizi di flessibilità e di dispacciamento, in linea con le previsioni contenute nelle direttive sul mercato interno dell’energia elettrica (Direttiva UE 2019/944) e sulle rinnovabili (Direttiva RED 2), sia sempre più necessario ed inderogabile.

In tal senso, si rende sempre più utile ampliare la platea degli impianti di produzione da aggregare nell’ambito delle c.d. UVAM, stante il carattere innovativo dell’iniziativa, finalizzata l’integrazione delle fonti rinnovabili sul mercato elettrico e che mira ad aumentare la fornitura di servizi di flessibilità nei confronti del sistema elettrico e, in ultima istanza, a diminuire i relativi costi di approvvigionamento. In tale ottica, il GSE si è reso disponibile, sin da subito, a consentire la partecipazione alla succitata sperimentazione alle unità di produzione ricomprese nel proprio contratto di dispacciamento.

Conseguentemente si guarda con favore all’avvio di un percorso di progressiva apertura agli impianti ricompresi nel contratto di dispacciamento del GSE.

In secondo luogo, emerge chiaramente il ruolo istituzionale del GSE anche a tutela dell’interesse dei cittadini nel garantire il corretto trasferimento dei corrispettivi di sbilanciamento tra i Produttori e i clienti finali, per il tramite della componente tariffaria *Asos*.

Pertanto, è interesse primario del GSE quello di osservare la sperimentazione UVAM anche al fine di una nuova definizione delle modalità di attribuzione degli sbilanciamenti effettivi degli impianti ricompresi nel proprio contratto di dispacciamento aderenti alla sperimentazione stessa.

Il GSE potrebbe inoltre svolgere un ruolo di facilitatore per il sistema nel caratterizzare il proprio parco produttivo per capacità dinamiche, caratteristiche tecniche, perimetro geografico e definire *cluster* (pacchetti pre-configurati) di impianti per cui è utente del dispacciamento (*Balance Responsible Party - BRP*) di potenziale interesse per i *Balance Service Provider (BSP)*.

Per quanto attiene l’applicazione delle tariffe di rete e degli oneri generali di sistema al prelievo di energia elettrica destinata all’alimentazione dei sistemi di accumulo abbinati a unità di consumo, si auspica quanto prima il completamento del quadro regolatorio.

Come noto, la regolazione attuale prevede per i sistemi di accumulo *stand-alone*, l’esenzione dal pagamento delle tariffe di rete e oneri generali di sistema al prelievo di energia elettrica destinata all’alimentazione degli stessi sistemi di accumulo. Con il DCO 345/2019/R/eel si è altresì valutata l’utilità di estendere tale principio anche ai sistemi di accumulo abbinati ad unità di consumo (onde evitare il doppio pagamento di tariffe e oneri sulla quota di energia prelevata e successivamente re-immessa in rete e ri-prelevata) eliminando potenziali barriere all’ingresso di nuove risorse di flessibilità (ad esempio: *vehicle-to-grid*). Pertanto è importante revisionare, quanto prima, le condizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di dispacciamento dell’energia elettrica prelevata e successivamente reimessa in rete dai sistemi di accumulo, nonché dell’energia elettrica prelevata dai servizi ausiliari di generazione, nell’ottica di uniformare la regolazione dei servizi anche ai casi, più complessi, in cui i prelievi di energia elettrica non siano esclusivamente destinati ad alimentare i sistemi di accumulo e/o i servizi ausiliari di generazione. Allo scopo, il GSE può apportare un utile contributo per il perseguimento

dei generali obiettivi di rimozione di ostacoli di tipo tariffario, nonché per attività di *enforcement* che potrebbero essere svolte.

Con riferimento, invece, alla partecipazione del GSE ai mercati e alla programmazione delle unità, è utile ribadire che anche nello scenario descritto per l'evoluzione del dispacciamento elettrico verso un modello decentrato, il fine dell'operato del GSE sui mercati dell'energia (MGP e MI) resterebbe quello di minimizzare gli sbilanciamenti fisici tra le reali immissioni in rete di energia elettrica e le quantità offerte sui mercati, compatibilmente con la riduzione dell'impatto economico per gli operatori e per la collettività. Una più ampia partecipazione del GSE ai mercati dell'energia, con particolare riguardo al nuovo MI si rende ancor più necessaria stante il consolidato disegno del mercato europeo, fondato sulla piena integrazione delle rinnovabili nei mercati *spot* dell'energia elettrica e del bilanciamento del sistema elettrico.

Come noto, il *target model* europeo impone difatti lo svolgimento di una sessione di mercato infragiornaliero in negoziazione continua fino all'ora che precede il tempo reale ("H-1"), evidenziando al contempo una distanza tra la natura commerciale/finanziaria delle contrattazioni concluse nei mercati dell'energia e la programmazione fisica delle unità abilitate e non abilitate all'erogazione di servizi ancillari.

Tale previsione di riduzione dell'intervallo tra la *gate closure* del mercato infragiornaliero e il periodo di consegna dell'energia, rappresenta un'importante opportunità a livello sistemico e rende necessario creare le migliori condizioni per un aggiornamento infragiornaliero delle previsioni di immissione in rete a partire dalla qualità e disponibilità, anche in tempo reale, delle misure orarie degli impianti di produzione ricompresi nel perimetro di dispacciamento del GSE. Ciò assume maggiore rilevanza con riferimento alla generazione distribuita, che rappresenta come anticipato la fetta più grande del parco impianti per i quali il GSE è utente del dispacciamento in immissione, in quanto la qualità delle previsioni di tali impianti non migliora infatti in modo lineare, bensì aumenta esponenzialmente nelle ultime ore che precedono il tempo reale. A tal fine è auspicabile che il GSE venga riconosciuto quale soggetto istituzionale da coinvolgere ai fini dell'implementazione della regolazione dello scambio dati con Terna, le imprese di distribuzione di energia elettrica ed i c.d. "*significant grid user*", al fine di sviluppare adeguate sinergie di sistema e contenimento dei costi a carico della collettività e degli Operatori.

Nell'ottica di evoluzione del dispacciamento elettrico, si ritiene altresì utile riprendere le interlocuzioni finalizzate all'avvio di un progetto che consenta al GSE di poter accedere in tempo reale ai dati di produzione e immissione tele-letti, valutando la possibilità di estendere l'accesso anche ai dati meteorologici ai fini del miglioramento dei propri processi previsionali e nell'ambito delle attività di *data quality* delle misure trasmesse dai gestori di rete.

Occorre, dunque, dare nuovo impulso alle attività di "*metering GSE*", dando seguito al progetto di "*metering satellitare*". A distanza, infatti, di 9 anni dall'avvio del progetto, si ritiene utile individuare tecnologie e modalità di acquisizione dei dati a più basso costo ed innovative, per adeguare gli attuali sistemi di rilevazione del dato di misura a dinamiche *real time* e rispondere, così, alle nuove esigenze in ambito di *market design* e di partecipazione delle fonti rinnovabili non programmabili ai mercati infragiornalieri.

Razionalizzazione e semplificazione dei flussi informativi per un corretto funzionamento dei processi regolati

Si evidenzia che il GSE, in coerenza con il percorso regolatorio già avviato dall’Autorità volto alla razionalizzazione e alla semplificazione dei flussi informativi del settore elettrico e gas, nonché alla razionalizzazione dei costi, auspica la realizzazione di un’anagrafica centralizzata del sistema elettrico tale da comprendere sia il mondo della generazione sia quello afferenti ai prelievi. Tale esigenza, in considerazione dell’ulteriore diffusione della generazione distribuita prevista al 2030 dal PNIEC, rappresenterà sempre una maggiore necessità stante la numerosità dei clienti finali che potrebbero aderire all’autoconsumo collettivo e alle Comunità di energia rinnovabile, installare sistemi di accumulo o avere accesso alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. In tale contesto nei prossimi anni sarà necessario potenziare l’interoperabilità e la condivisione del patrimonio informativo detenuto, a vario titolo, da soggetti istituzionali e gestori di servizi pubblici.

Unitamente alla realizzazione di un’anagrafica unica di sistema è auspicabile la centralizzazione dei dati di misura di energia elettrica prelevata, prodotta e immessa in rete, raccolti e validati dai gestori di rete, per finalità di *settlement* (mercato ed incentivi), in un *hub* di sistema ai cui potranno avere accesso i soggetti autorizzati che a vario titolo operano sul mercato, ivi incluso il GSE.

Tale processo di centralizzazione dei flussi anagrafici e di misura di grandezze energetiche potrebbe auspicabilmente riguardare anche il settore del gas, attraverso la realizzazione di un *repository* unico in cui far confluire tutti i dati di misura afferenti a punti di immissione del biometano nazionali trasmessi dai gestori delle reti di distribuzione e di trasporto e che costituisca un’interfaccia unica per la messa a disposizione dei dati ai fini della determinazione degli incentivi.

Infine, si sottolinea che la centralizzazione del patrimonio informativo abiliterà la messa a disposizione a favore di tutti i consumatori di nuovi servizi digitali in grado di fornire indicazioni specifiche sui consumi e di introdurre anche indici comparativi sul livello di sostenibilità dei medesimi (es. *carbon footprint*), altresì utili per implementare possibili azioni di “*nudge*” finalizzate ad incrementare il livello della suindicata sostenibilità, in continuità con quanto stabilito dai 17 SDGs (Sustainable Development Goals) ed in linea con l’obiettivo strategico “*OS.2 Consapevolezza del consumatore e trasparenza per una migliore valutazione del servizio*” riportato nel “*Quadro Strategico 2019-2021*” dell’ARERA.

3. Considerazioni finali

In conclusione il GSE pone l’accento sulla rilevanza delle fonti rinnovabili, la cui efficacia, resilienza e sostenibilità hanno trovato ulteriore riconferma nel periodo emergenziale legato al *COVID-19*, e che non potranno che consolidare il loro fondamentale ruolo per il rilancio economico e sociale del Paese, anche alla luce del percorso, ormai avviato, di transizione energetica.

Il *lockdown* ha, infatti, fornito un’anticipazione di come potrebbe essere un futuro 2030 in cui i frutti della decarbonizzazione saranno più evidenti, in funzione del raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, confermando che la strada da percorrere in prospettiva di ripristino della normalità rimane sempre quella della sostenibilità e dell’efficienza energetica.



Pertanto gli strumenti e gli obiettivi del PNIEC rimangono un punto fermo su cui il GSE intende concentrare i propri sforzi a favore del Sistema Paese garantendo al contempo una rinnovata collaborazione istituzionale e il necessario supporto tecnico-operativo all’Autorità e, più in generale, alle Istituzioni che presiedono alla *governance* del settore, nell’individuare ulteriori strumenti, rispetto a quelli esistenti, volti a stimolare gli investimenti per l’integrazione delle rinnovabili del sistema energetico, per efficientare i nostri sistemi produttivi e per il potenziamento delle infrastrutture nell’erogazione di servizi pubblici.